

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari

Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto all'[articolo 393](#) comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
 - a) i delitti appresso indicati:
 - 1) delitti di cui agli articoli [285](#), [286](#), [416-bis](#) e [422](#) del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
 - 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli [575](#), [628](#), terzo comma, [629](#), secondo comma, e [630](#) dello stesso codice penale [c.p. [575](#), [628](#), terzo comma, [629](#), secondo comma, [630](#)];
 - 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'[articolo 416-bis](#) del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli [270](#), terzo comma e [306](#), secondo comma, del codice penale;
 - 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'[articolo 2](#), comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'[articolo 80](#), comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 - 7) delitto di cui all'[articolo 416](#) del codice penale nei casi in cui è obbligatorio

l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli [600](#), [600-bis](#), primo comma, [600-ter](#), primo e secondo comma, [601](#), [602](#), [609-bis](#) nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo [609-ter](#), [609-quater](#), [609-octies](#) del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. [727](#), [728](#), [729](#)];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'[articolo 371](#).

3. Salvo quanto previsto dall'[articolo 415-bis](#), qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati [c.p.p. [191](#)].

3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo [415-bis](#). Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.